SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 28 MAGGIO 1975 [1]

Berthold Küster contro Parlamento europeo

Causa 79-74

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Avviso di posto vacante — Nomina — Condizioni — Dipendente in possesso dei requisiti per il trasferimento interno o la promozione — Candidatura esclusa — Atto lesivo*
   (statuto del personale, art. 29 a)
2. *Dipendenti — Assunzione — Impiego — Posto riservato ai cittadini d'un determinato Stato membro — Divieto — Cognizioni specifiche — Esigenza di tali cognizioni nell'interesse del servizio — Ammissibilità*
   (statuto del personale, art. 27)
3. *Dipendenti — Assunzione — Condizioni — Conoscenza approfondita di una lingua — Livello di conoscenza richiesto*
   (statuto del personale, art. 27)

1. Qualora un avviso di posto vacante fissi i requisiti occorrenti per ottenere il posto in modo tale da escludere la candidatura di dipendenti tramutabili o promovibili, esso costituisce un atto che reca pregiudizio ai dipendenti stessi.
2. Benché lo statuto vieti di riservare un posto ai cittadini di un determinato Stato membro, l'autorità che ha il potere di nomina può cionondimeno far dipendere la propria scelta, per quanto riguarda l'assunzione di un dipendente, da cognizioni specifiche richieste nell'interesse del servizio.
3. Nel caso in cui si esiga, ai fini di un' eventuale assunzione, la conoscenza «approfondita» d'una lingua diversa dalla lingua materna dell'interessato, il livello di conoscenza richiesto deve essere proporzionato alle reali esigenze del servizio.

Nella causa 79-74,

BERTHOLD KÜSTER, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bertrange (Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, patrocinante dinanzi alla Cour supérieure de justice del Granducato, 18 a, rue des Glacis, Lussemburgo,

ricorrente,

1 — Lingua processuale: il francese.

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal segretario generale, sig. Hans Nord, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich, Lussemburgo,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 1059 del 12 marzo 1974,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di sezione; R. Monaco (relatore) e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che sono all'origine della controversia e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Con avviso n. 1059 del 12 marzo 1974, redatto in inglese, il Parlamento europeo dichiarava vacante un posto di capo divisione (grado A/3) presso la «Direzione generale commissioni e delegazioni interparlamentari». L'avviso precisava fra l'altro

— che, ai fini dell'assegnazione del posto, sarebbero state esaminate in primo luogo le possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell' istituzione;

— che, «for practical reasons, a thorough knowledge of English is required».

Con lettera 1° aprile 1974, indirizzata al presidente del Parlamento, il ricorrente reclamava contro detto avviso, in quanto fra l'altro:

— l'atto stesso era stato pubblicato unicamente in inglese;

— il requisito della conoscenza approfondita della lingua inglese implicava l'intenzione di riservare il posto vacante ad un cittadino britannico.

Il 2 aprile 1974, cioè il giorno successivo alla presentazione del reclamo, il ricorrente poneva la propria candidatura al posto in questione.

In seguito, il Parlamento provvedeva a pubblicare nuovamente l'avviso in tutte le lingue ufficiali della Comunità, prorogando al 25 aprile 1974 il termine per la presentazione degli atti di candidatura.

Non avendo il Parlamento dato seguito al reclamo nella parte relativa alla conoscenza approfondita della lingua inglese, il 28 ottobre 1974 l'interessato proponeva il presente ricorso.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— «Dichiarare che il ricorso è ricevibile.

— Prendere atto che il ricorrente si offre di provare, mediante produzione di testimoni, che il segretario generale del Parlamento ha dichiarato, nell' estate 1974, rispondendo ad un'interpellanza sulla situazione linguistica, che l'autorità competente intendeva attribuire il posto vacante ad un cittadino inglese.

Per quanto riguarda il merito:

— Dichiarare il ricorso fondato per i motivi dedotti ed annullare quindi l'avviso di posto vacante n. 1059.

— Sancire che tale annullamento implica inoltre l'annullamento di ogni provvedimento amministrativo eventualmente connesso con la dichiarazione di vacanza d'impiego e di conseguenza tali atti non sono opponibili al ricorrente.

— Porre le spese a carico del Parlamento».

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

—«Dichiarare il ricorso irricevibile o, quanto meno, infondato;

— Dichiarare inammissibile la prova testimoniale offerta dal ricorrente;

— Statuire sulle spese secondo le norme di rito».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il *ricorrente* sostiene che l'avviso di posto vacante n. 1059 è nullo, poiché la condizione della conoscenza approfondita della lingua inglese, ivi stabilita, è in contrasto con gli artt. 7, 27 e 45 dello statuto del personale.

Tale condizione rende impossibile, nella fattispecie, lo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, violando in tal modo l'art. 45 dello statuto. Essa non è che un mezzo dissimulato per riservare il posto di cui trattasi ad un cittadino britannico (fra i dipendenti promovibili non vi è alcun candidato avente la cittadinanza britannica) ed implica, perciò, uno sviamento di potere, in contrasto con gli artt. 7 e 27, 3° comma, dello statuto.

È vano richiamare, per giustificare la suddetta condizione, il criterio enunciato dall'art. 27, 1° comma, dello stesso statuto («assunzioni . . . secondo una base geografica quanto più ampia possibile»). L'applicazione di tale criterio non è pertinente nella fattispecie, in quanto l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di procedere anzitutto all'esame delle possibilità di trasferimento e di promozione, mentre non poteva evidentemente

ignorare che nessun candidato in possesso dei requisiti per essere trasferito o promosso soddisfaceva la condizione controversa. D'altra parte, si avrebbe una violazione dell'interesse del servizio e delle legittime aspettative di promozione, qualora l'amministrazione, col pretesto della ripartizione geografica, potesse riservare posti a cittadini di un determinato Stato, senza che ciò sia effettivamente giustificato dall'interesse del servizio. A sostegno della sua tesi, il ricorrente formula l'offerta di prova precisata nelle sue conclusioni.

Il *convenuto* eccepisce anzitutto che il ricorso è irricevibile, in quanto diretto unicamente contro un avviso di posto vacante, cioè contro un atto che non può arrecare pregiudizio al ricorrente.

Con riserva di questa conclusione in via principale, il convenuto assume, d'altra parte, che l'avviso di posto vacante non richiede l'inglese come madrelingua dei candidati, ma si limita ad esigere che questi ne abbiano una conoscenza approfondita. Si tratta di un criterio funzionale, imposto unicamente dall'interesse del servizio, dato che le commissioni, compresa quella presso la quale è vacante il posto di cui trattasi, lavorano in diretto e stretto collegamento coi parlamentari, i quali non sono tenuti a redigere le proprie relazioni in lingua straniera. La condizione criticata dal ricorrente non costituisce quindi un «mezzo dissimulato» per riservare il posto vacante a persone aventi una determinata cittadinanza, ma risponde invece ad un manifesto interesse del servizio, al quale sono subordinate le aspettative di carriera dei dipendenti.

Poiché, in base a quanto precede, la condizione in parola è giustificata, la prova offerta dal ricorrente non presenta alcun interesse ed è perciò inammissibile. Inoltre, il segretario generale del Parlamento non ha rilasciato alcuna dichiarazione del genere di quella che gli viene attribuita.

Quanto alla ricevibilità della domanda, il *ricorrente* oppone che, secondo la giurisprudenza della Corte, esiste un nesso giuridico fra vacanza di un posto e promozione.

Qualora, come nella fattispecie, ponga condizioni che abbiano l'effetto d'impedire la promozione di un candidato promovibile, l'avviso di posto vacante dà luogo ad una diretta violazione dei diritti del candidato stesso, e costituisce quindi un atto che gli arreca pregiudizio.

Quanto al merito, il ricorrente contesta l'assunto secondo cui il capo divisione presso una commissione parlamentare dovrebbe possedere una perfetta conoscenza della lingua nazionale del presidente della commissione stessa. Una condizione del genere è praticamente irrealizzabile, in ragione dei cambiamenti che possono intervenire riguardo alla persona stessa del presidente. Essa non è d'altronde né necessaria né utile, data la varietà delle conoscenze linguistiche dei dipendenti delle segreterie delle commissioni. Nessuna ragione, poi, giustifica nella fattispecie la nomina di un capo divisione il quale conosca perfettamente la lingua inglese, per la quale la rappresentanza è garantita, nella divisione di cui trattasi, dalla presenza di almeno un cittadino inglese.

Il ricorrente insiste infine sui motivi, a suo avviso «dissimulati», che sarebbero alla base della contestata condizione di nomina, e sulla propria offerta di prova.

Nella controreplica, il *convenuto,* deduce un altro mezzo d'irricevibilità, basato sul fatto che, il 19 febbraio 1975, il Küster ha proposto un nuovo ricorso contro il Parlamento europeo. Questo ricorso (causa 22-75), avverso il bando di concorso interno A/50, riguarda lo stesso procedimento di assunzione che, per il tramite dell'avviso di posto vacante n. 1059, costituisce oggetto della presente causa. Poiché nella serie degli atti inerenti al procedimento di assunzione, il concorso interno ha portata più vasta dell' avviso di posto vacante, il ricorso 22-75 rende priva di oggetto, e quindi irricevibile, la domanda attualmente in esame. La proposizione di più ricorsi successivi in merito alle diverse fasi di uno stesso

ed unico procedimento di assunzione moltiplica ingiustificatamente le spese giudiziali.

Nel merito, il convenuto contesta il diritto del ricorrente di mettere in dubbio la validità del «criterio funzionale» che, secondo l'autorità che ha il potere di nomina, giustificava la condizione di cui è causa. I dipendenti non hanno il diritto, qualora non si tratti di una violazione di norme vigenti, di criticare o mettere in discussione le soluzioni adottate in merito a problemi connessi con l'organizzazione del servizio, problemi che rientrano nella esclusiva competenza delle autorità amministrative.

Il convenuto ribadisce infine la sua richiesta di respingere l'offerta di prova del ricorrente, e conclude che, se è vero che non dev'essere ammessa alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza dei dipendenti, non si può tuttavia negare che (secondo lo spirito e la lettera dell'art. 27. n. 1, dello statuto) «l'equilibrio nella ripartizione geografica ha anch'esso una funzione riconosciuta dallo statuto nell'assegnazione di posti in una Comunità che comprende nove Stati».

La trattazione orale si è svolta nell' udienza del 23 aprile 1975, durante la quale la Corte ha posto al segretario generale del Parlamento europeo taluni quesiti relativi alla natura del posto vacante ed alle corrispondenti mansioni.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla udienza del 28 maggio 1975.

In diritto

1 Con ricorso 28 ottobre 1974 è stato chiesto alla Corte, in forza dell'art. 91 dello statuto del personale, l'annullamento dell'avviso di posto vacante n. 1059 del 12 marzo 1974.

/3 A sostegno della domanda, il ricorrente deduce fra l'altro che la «conoscenza approfondita della lingua inglese», richiesta dall'avviso, costituisce un mezzo dissimulato per riservare il posto vacante a un cittadino di uno Stato determinato. Di conseguenza, l'avviso impugnato toglierebbe ogni significato allo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promovibili e violerebbe gli artt. 29 a) e 45 dello statuto del personale.

Sulla ricevibilità

4 Il convenuto eccepisce l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che l'impugnato avviso di posto vacante non è un atto che rechi pregiudizio ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello statuto, tanto più che esso non avrebbe impedito al ricorrente di presentare la propria candidatura al posto vacante.

5/7 L'avviso di posto vacante, emanato a norma dell'art. 29 a) dello statuto, determina, fissando i requisiti occorrenti, quali siano i dipendenti che possono ottenere il posto. Ove detti requisiti abbiano l'effetto di escludere la candidatura di dipendenti tramutabili o promovibili, l'avviso di posto vacante costituisce un atto che reca pregiudizio ai dipendenti stessi. Secondo il ricorrente, questo è appunto quanto accade nella fattispecie, dato che l'avviso di posto vacante contiene un requisito, attinente alle cognizioni linguistiche dei candidati, che avrebbe l'effetto di escludere la sua candidatura e di renderlo non promovibile.

8 L'eccezione d'irricevibilità va quindi disattesa.

9/10 Il convenuto contesta inoltre la ricevibilità del ricorso per il fatto che il ricorrente, il 19 febbraio 1975, ha chiesto alla Corte l'annullamento del bando di concorso interno A/50 (causa 22-75). Esso sostiene in proposito che, dato che il concorso interno A/50 era destinato a coprire lo stesso posto che costituisce oggetto dell'impugnato avviso di posto vacante, nell'ambito dello stesso procedimento d'assunzione, il ricorso 22-75 rende priva d'oggetto la presente causa.

11/12 Il ricorso 22-75 e la presente causa, benché riguardino lo stesso procedimento d'assunzione, vertono ciononostante su due fasi distinte di detto procedimento, ciascuna della quali implica un modo diverso di coprire il posto, cioè la mutazione o promozione, in un caso, e il concorso interno, nell'altro. Dato che i due ricorsi hanno oggetti diversi, l'eccezione d'irricevibilità va respinta.

Nel merito

13 L'impugnato avviso di posto vacante stabilisce, fra i requisiti occorrenti, che, «per ragioni pratiche, è richiesta la conoscenza approfondita della lingua inglese» (nel testo inglese dell'avviso: «for practical reasons, a thorough knowledge of English is required».

14/15 Secondo il ricorrente, detto requisito non sarebbe giustificato da motivi inerenti al funzionamento degli uffici, ma costituirebbe un mezzo dissimulato per riservare il posto a un cittadino di uno Stato determinato. L'avviso violerebbe quindi l'art. 27, ultimo comma, dello statuto, a termini del quale «nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

6/18 Benché lo statuto vieti di riservare un posto ai cittadini di un determinato Stato membro, l'autorità che ha il potere di nomina può ciononostante far dipendere la propria scelta, per quanto riguarda l'assunzione di un dipendente, da cognizioni specifiche richieste nell'interesse del servizio. Nella fattispecie, la particolare natura dei compiti affidati alle segreterie delle commissioni parlamentari, incaricate di assistere i membri di dette commissioni nella loro attività, può giustificare l'assunzione fondata, fra l'altro, sulla conoscenza approfondita delle lingue nazionali nelle quali si esprimono detti membri, che provengono dai parlamenti nazionali degli Stati membri. Più precisamente, l'assunzione di un dipendente che conosca a fondo la lingua inglese può rispondere alle esigenze di servizio determinate dall'ingresso nella Comunità dei nuovi Stati.

19 Le deduzioni contenute nelle memorie e quelle svolte nella fase orale non sono atte a provare che nella fattispecie tanto la natura e l'attribuzione del posto vacante, quanto le esigenze del servizio non giustificherebbero l'assunzione di un dipendente avente una conoscenza approfondita della lingua inglese.

20 D'altro canto, nello stabilire il requisito di cui è causa, l'impugnato avviso di posto vacante non si riferisce ad una conoscenza talmente spinta che solo dei dipendenti di madrelingua inglese potrebbero possederla, bensì lascia chiaramente intendere, con richiamo espresso alle «ragioni pratiche» o «practical reasons», che il livello di conoscenza richiesto è proporzionato alle reali esigenze del servizio.

1/22 Se ciò non bastasse, dalle restanti «qualifiche e cognizioni» richieste si desume che la conoscenza approfondita della lingua inglese non costituisce l'unico criterio determinante per la scelta della persona da nominare. Al contrario, l'impugnato avviso di posto vacante lascia intendere che, dato che tale scelta può dipendere unicamente dalla presa in considerazione di vari fattori, l'autorità che ha il potere di nomina, nel valutare il livello delle cognizioni linguistiche del candidato, deve tener conto tanto delle reali esigenze del servizio, quanto del grado in cui il candidato possiede i restanti requisiti.

23 Il ricorso va quindi respinto.

Sulle spese

4/26 A norma dell'art. 69, par. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente; tuttavia, a norma

dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto,

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

J. Mertens de Wilmars R. Monaco A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 giugno 1975.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della prima sezione
J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 28 MAGGIO 1975 [1]

Signor presidente,

signori giudici,

Con avviso n. 1059, del 12 marzo 1974, il Parlamento europeo rendeva nota la vacanza di un posto di grado A 3 presso la Direzione generale commissioni delegazioni interparlamentari. L'avviso precisava che il presidente del Parlamento intendeva provvedere all'assegnazione del posto mediante promozione o trasferimento interno; esso richiedeva, fra l'altro, che i candidati fossero in possesso di una conoscenza approfondita della lingua inglese; le candidature dovevano essere presentate entro il 25 marzo 1974. Questo avviso veniva in un primo momento pubblicato soltanto in inglese, così come un avviso analogo (n. 1058),

1 — Traduzione dal tedesco.